Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell'Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento

►B REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 371/2011 DELLA COMMISSIONE

del 15 aprile 2011

relativo all'autorizzazione del sale di sodio di dimetilglicina come additivo nei mangimi destinati ai polli da ingrasso (titolare dell'autorizzazione Taminco NV)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(GU L 102 del 16.4.2011, pag. 6)

Modificato da:

		Gazzetta ufficiale		
		n.	pag.	data
►M1	Regolamento di esecuzione (UE) n. 105/2013 della Commissione del 4 febbraio 2013	L 34	15	5.2.2013
►M2	Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1936 della Commissione del 10 dicembre 2018	L 314	34	11.12.2018

▼B

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 371/2011 DELLA COMMISSIONE

del 15 aprile 2011

relativo all'autorizzazione del sale di sodio di dimetilglicina come additivo nei mangimi destinati ai polli da ingrasso (titolare dell'autorizzazione Taminco NV)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

Articolo 1

Il preparato di cui all'allegato, appartenente alla categoria di additivi «additivi zootecnici» e al gruppo funzionale «altri additivi zootecnici», è autorizzato come additivo negli alimenti per animali alle condizioni previste nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

▼B

ALLEGATO

Numero di identificazione dell'additivo	Nome del titolare dell'autorizzazione	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione, metodo analitico	Specie o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione
						mg per kg di alimento completo con un tenore di umidità del 12 %			
Categoria di additivi zootecnici. Gruppo funzionale: altri additivi zootecnici (miglioramento dei parametri zootecnici)									
4d4	►**M1** Taminco BVBA ◄	Sale di sodio di dimetilglicina	*Composizione dell'additivo* Sale di sodio di dimetilglicina con una purezza minima del 97 %. *Sostanza attiva* Sodio N,N-dimetilglicina $C_4H_8NO_2Na$, prodotto mediante sintesi chimica. ►**M2** Dimetilaminoetanolo (DMAE) ≤ 0,1 % ◄ *Metodi analitici* (1) Per la determinazione della sostanza attiva nell'additivo e nelle premiscele: cromatografia in fase liquida (HPLC) con rivelazione a serie di diodi (DAD), rivelazione a 193nm. Per la determinazione della sostanza attiva nei mangimi: gascromatografia (GC) utilizzando derivatizzazione precolonna e rivelazione di ionizzazione di fiamma (FID).	Polli da ingrasso	—		1 000	1. Per motivi di sicurezza: utilizzare occhiali e guanti durante la manipolazione. 2. Dose minima raccomandata: 1 000 mg per kg di alimento completo con un tenore di umidità del 12 %.	6 maggio 2021

(1) Informazioni dettagliate sui metodi analitici sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento dell'Unione europea per gli additivi per mangimi: www.irmm.jrc.be/eurl-feed-additives